

Rassegna Stampa

da Mercoledì 24 dicembre 2025 a Lunedì 29 dicembre 2025



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
7	Italia Oggi Sette	29/12/2025	<i>Superbonus al check-up finale (C.Angeli)</i>	3
1	Il Sole 24 Ore	29/12/2025	<i>Casa Bonus confermati per il 2026. In calo i lavori agevolati (D.Aquaro)</i>	5
8	Il Sole 24 Ore	27/12/2025	<i>Appalti, nelle Pa inefficienti servono fino a tre mesi in piu' a parita' di opere (F.Landolfi)</i>	9
1	Il Sole 24 Ore	24/12/2025	<i>LE PRINCIPALI NOVITA' (G.Latour/G.Parente)</i>	10
4	Il Sole 24 Ore	24/12/2025	<i>Nella finanziaria siciliana aiuti stile superbonus (R.Dolce)</i>	13
Rubrica Sicurezza				
4	Italia Oggi Sette	29/12/2025	<i>Sicurezza, mosaico incompleto (D.Cirioli)</i>	14
Rubrica Innovazione e Ricerca				
1	Il Sole 24 Ore	27/12/2025	<i>IL MONDO DEI TECNOCRATI E IL PARADOSSO DELLA VERITA' (P.Benanti)</i>	16
Rubrica Energia				
35	Corriere della Sera	28/12/2025	<i>Int. a V.Vigilante: "Gse, incentivi per 16 miliardi Così' attiviamo investimenti" (F.Chiesa)</i>	18
Rubrica Università e formazione				
1	Il Sole 24 Ore	29/12/2025	<i>Universita' NEGLI ATENEI MAI COSI' TANTI PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI (S.Paleari/M.Meoli)</i>	19
1	Il Sole 24 Ore	29/12/2025	<i>Formazione semplificata per avvocati e commercialisti (V.Uva)</i>	22
Rubrica Professionisti				
15	Il Sole 24 Ore	28/12/2025	<i>Terzo settore, test di commercialita' con un calcolo cumulativo (M.Garone/G.Sepio)</i>	24
37	Italia Oggi	24/12/2025	<i>Regioni, professioni off limits (M.Damiani)</i>	26
1	Affari Legali (Italia Oggi Sette)	29/12/2025	<i>In appello si puo' contestare la Ctu (D.Ferrara)</i>	27
Rubrica Fisco				
1	Il Sole 24 Ore	29/12/2025	<i>Verifiche sui documenti e sui tax credit ceduti (S.Rivetti)</i>	28
24	Il Sole 24 Ore	24/12/2025	<i>Terzo settore, i video sulle novita' fiscali</i>	29
Rubrica Normative e Giustizia				
1	Plus24 (Il Sole 24 Ore)	27/12/2025	<i>Scatta l'obbligo di assicurarsi anche per le Pmi (F.Pezzatti)</i>	30

Corsa contro il tempo prima del passaggio alle detrazioni ordinarie: la cautela è d'obbligo

Superbonus al check-up finale

Dalle fatture alla coerenza degli interventi: cosa analizzare

Pagina a cura
di **CRISTIAN ANGELI**

Ultime ore di operatività per il superbonus, che si trova ancora una volta ad affrontare la sua fase più delicata sotto il segno della fretta, come già avvenuto più volte nel corso della sua applicazione. La scadenza del 31 dicembre 2025 segna infatti una linea di demarcazione netta: il mancato completamento degli interventi entro tale data determina il passaggio alle detrazioni edilizie ordinarie, fruibili nella misura del 50% per le abitazioni principali e del 36% per tutti gli altri immobili. Un regime sensibilmente meno conveniente e, soprattutto, inaccessibile per i contribuenti incapienti e per coloro che producono esclusivamente redditi assoggettati a imposta sostitutiva, come i soggetti in regime forfettario.

Dal 1° gennaio 2026 vengono meno anche le opzioni alternative alla detrazione previste dall'art. 121 del dl 34/2020. Lo sconto in fattura e la cessione del credito, oggi ancora applicabili al superbonus in forza del comma 7-bis, sono infatti limitati alle spese sostenute nel 2025. Ne consegue che, nei casi in cui si intenda accedere a tali meccanismi, sarà indispensabile che la fatturazione avvenga entro la fine dell'anno e che il pagamento della quota non oggetto di sconto, pari al 35%, sia effettuato anch'esso entro il 31 dicembre mediante bonifico parlante.

Corsa alla chiusura e rischio di incoerenze tecniche. È proprio l'esigenza di non perdere la cessione del credito che sta inducendo molti contribuenti ad accelerare la chiusura dei lavori, ma la fase finale degli interventi richiede un'attività di

verifica particolarmente accurata, da svolgere con il supporto di professionisti esperti, nella consapevolezza che errori commessi in prossimità della scadenza possono determinare la decadenza dall'agevolazione.

Il controllo deve riguardare innanzitutto la corretta emissione delle fatture, la coerenza degli importi rispetto agli stati di avanzamento lavori, la completezza delle asseverazioni e il tempestivo invio delle comunicazioni all'Agenzia delle entrate. Ma il profilo fiscale non può essere considerato isolatamente. È indispensabile verificare il perfetto allineamento tra quanto dichiara-

rato ai fini delle agevolazioni e la reale configurazione dell'intervento sotto il profilo urbanistico, strutturale ed energetico, tenendo conto delle varianti intervenute in corso d'opera e delle lavorazioni effettivamente eseguite in cantiere.

Necessaria un'analisi tecnica sostanziale. La documentazione tecnica richiesta in sede di fine lavori deve essere oggetto di un'analisi sostanziale e non meramente formale. Non è sufficiente accertare la presenza dei singoli elaborati, ma occorre verificarne il contenuto, la coerenza interna e la rispondenza allo stato finale dell'immobile.

In particolare, qualora siano intervenute modifiche rilevanti rispetto al progetto originario, tali variazioni devono trovare puntuale riscontro nella documentazione conclusiva. Si pensi, per esempio, alla mancata realizzazione di alcuni interventi di efficientamento energetico inizialmente previsti, come la sostituzione degli infissi, spesso esclusa per ragioni di sostenibilità economica. In tali ipotesi, la relazione tecnica ex legge 10/1991

deve essere aggiornata e allegata in versione conforme alla situazione finale dell'edificio, con l'indicazione delle variazioni intervenute e con i relativi calcoli, dai quali deve comunque emergere il conseguimento del doppio salto di classe energetica.

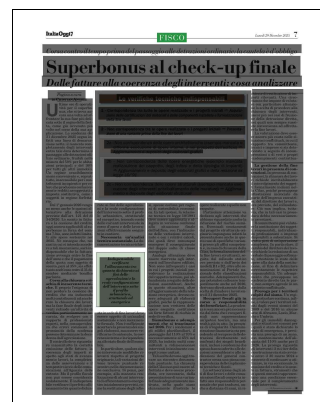
Analoga attenzione deve essere riservata agli interventi sull'involucro edilizio. Non sono infrequenti i casi in cui i progetti iniziali prevedevano la realizzazione del cappotto termico, poi abbandonata a seguito delle decisioni assembleari. Anche in queste situazioni, oltre all'aggiornamento della relazione energetica, devono essere adeguati gli elaborati grafici, poiché la rappresentazione non veritiera delle opere eseguite costituisce un forte fattore di rischio in sede di verifica.

Sismabonus e adempimenti che si trascinano nel 2026. Per i condomini e gli edifici plurifamiliari, il passaggio dal 110% al 70% e successivamente al 65% nel 2025, ha indotto molti committenti a ridimensionare interventi inizialmente concepiti come unitari.

Tali scelte devono oggi trovare un riscontro documentale puntuale. La chiusura della Cilas non può essere affrettata e deve essere preceduta, ove necessario, dalla presentazione di una variante finale adeguatamente motivata, nella quale siano chiaramente illustrate le opere realizzate e quelle non eseguite.

Particolare attenzione va dedicata agli interventi che abbiano riguardato anche la riduzione del rischio sismico. Eventuali scostamenti dal progetto strutturale originario impongono infatti la presentazione anche in questo caso di specifiche varianti presso gli uffici competenti e, in caso di chiusura della

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT001Q

Cilas, la formalizzazione della fine lavori strutturali, seguita dal collaudo statico ove previsto e dall'invio dei modelli B1 e B2, oltre alle comunicazioni al Portale nazionale delle classificazioni sismiche. Adempimenti che, pur potendosi collocare temporalmente anche nel 2026, derivano direttamente dalla scelta di chiudere i lavori entro il 31 dicembre 2025.

Recuperi fiscali già in corso e responsabilità dei beneficiari. La prudenza è resa ancora più necessaria dal fatto che i recuperi fiscali non rappresentano un'ipotesi teorica, ma una realtà già in atto. In presenza di irregolarità l'Amministrazione finanziaria sta procedendo al recupero delle detrazioni direttamente nei confronti dei singoli beneficiari, inclusi i condomini che spesso hanno aderito alle decisioni assembleari o alle indicazioni del general contractor senza una piena consapevolezza delle implicazioni tecniche e fiscali.

La sottoscrizione degli atti di fine lavori e delle comunicazioni fiscali comporta infatti una responsabilità personale che può tradursi, anche a distanza di anni, in richieste di restituzione di im-

porti rilevanti. Una circostanza che impone di valutare con particolare attenzione la scelta di procedere alla chiusura degli interventi, ancor più nei casi di fruizione della detrazione diretta, nei quali non sempre sussiste convenienza ad affrettare la fine lavori.

La valutazione deve essere ancora più cauta nelle situazioni conflittuali, in cui il rapporto tra committente, tecnici e imprese si sia deteriorato a seguito di incomprensioni o di veri e propri inadempimenti contrattuali.

La gestione della fine lavori in presenza di contenziosi. In presenza di contenziosi, la chiusura dei lavori richiede inevitabilmente il coinvolgimento dei soggetti formalmente indicati nella Cilas, poiché presuppone attestazioni incrociate da parte dell'impresa esecutrice, del direttore dei lavori e, ove previsto, del collaudatore. Ciò non implica, tuttavia, che in tali casi la procedura debba necessariamente arrestarsi.

Il committente può valutare la sostituzione dei soggetti responsabili, individuando professionisti o imprese disponibili a subentrare. Si

tratta però di un'operazione complessa. In particolare, il cambio del direttore dei lavori richiede la redazione di un verbale di passaggio confermato, attestante lo stato delle opere alla data della sostituzione, al fine di delimitare correttamente le rispettive responsabilità. Un adempimento che presuppone un confronto diretto tra le parti, non sempre agevole in un contesto conflittuale.

Proroga per i territori colpiti dal sisma. Un regime particolare continua, infine, a valere per i territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 in alcune aree di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Per gli immobili danneggiati e situati nei comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, è prevista una proroga di un anno, con mantenimento dell'aliquota del 110% anche per il 2026. La proroga riguarda gli interventi il cui iter della ricostruzione sia stato avviato entro il 30 marzo 2024 e consente di continuare a utilizzare, in via eccezionale, la cessione del credito e lo sconto in fattura, strumenti che in questi contesti rappresentano una condizione essenziale per il completamento degli interventi.

— © Riproduzione riservata —

Indispensabile verificare l'allineamento tra quanto dichiarato ai fini delle agevolazioni e la reale configurazione dell'intervento sotto il profilo urbanistico, strutturale ed energetico

Le verifiche tecniche indispensabili

- 1 - Corrispondenza tra tutte le opere realizzate e i progetti iniziali ⇒ *Acquisizione delle certificazioni dei materiali e delle componenti installate e formalizzazione della fine lavori*
- 2 - Non corrispondenza tra le opere realizzate e i progetti iniziali ⇒ *Presentazione di una variante prima della fine dei lavori*
 - 2a - Non corrispondenza delle opere architettoniche (esempio mancata o difforme esecuzione di opere interne, o nei prospetti dell'edificio) ⇒ *Aggiornamento e deposito degli elaborati grafici*
 - 2b - Non corrispondenza delle opere energetiche (esempio mancata realizzazione del cappotto, degli infissi o della tipologia di impianti) ⇒ *Aggiornamento e deposito degli elaborati grafici e della relazione ex legge 10/91*
 - 2c - Non corrispondenza delle opere strutturali (esempio mancata esecuzione degli interventi antiribaltamento delle murature) ⇒ *Aggiornamento e deposito degli elaborati strutturali*



Casa

Bonus confermati per il 2026. In calo i lavori agevolati

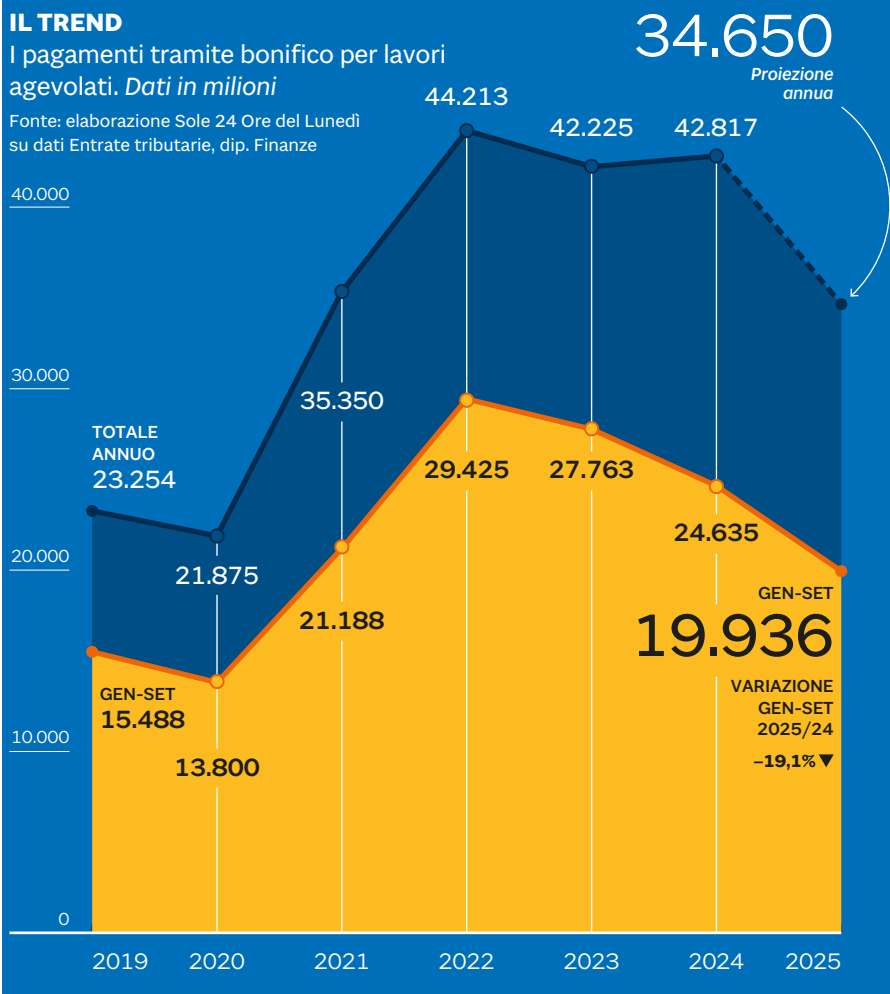
Aquaro e Dell'Oste — a pag. 2-3

Pagamenti -19,1% da gennaio a settembre
Sgravi al 50% solo per l'abitazione principale
Stop a superbonus e detrazione anti barriere

IL TREND

I pagamenti tramite bonifico per lavori agevolati. *Dati in milioni*

Fonte: elaborazione Sole 24 Ore del Lunedì su dati Entrate tributarie, dip. Finanze



Bonus casa 2026 ancora su due livelli: i lavori agevolati ripartono da -19,1%

Manovra. Detrazione al 50% per un altro anno sull'abitazione principale e al 36% sugli altri fabbricati. Limiti di spesa decisivi per la convenienza. Investimenti in frenata a 19,9 miliardi nei primi nove mesi dell'anno

Dario Aquaro
Cristiano Dell'Oste

Ristrutturare casa con i bonus fiscali nel 2026 sarà ancora un affare a convenienza limitata: passata la stagione delle agevolazioni *extra large*, i proprietari dovranno analizzare bene la propria situazione e scegliere con cura i lavori.

La manovra conferma i bonus del 2025, scongiurando l'ulteriore riduzione che – senza correzioni – sarebbe scattata dal prossimo 1° gennaio. Ma di fatto cristallizza uno standard più basso di quello cui ci si era abituati tra il 2012 e il 2020. Il risultato è che negli interventi agevolati dal Fisco, anche nel 2026, tutto si giocherà su due livelli: se il contribuente ha diritto alla maggiorazione per l'abitazione principale, avrà la detrazione del 50%; altrimenti si dovrà accontentare del 36 per cento.

Sarà una variabile fondamentale, che rischia di disincentivare soprattutto chi vuol intervenire su case a disposizione o locate. Secondo una recente rilevazione, è pari al 30% la quota di contribuenti che nei prossimi 12 mesi vorrebbe ristrutturare la casa in cui abita, mentre si ferma al 9% la quota di chi pensa di riqualificare un altro alloggio (rilevazione Humans&Data Insight con Ipsos per Harley&Dikkinson).

Il calo e le prospettive

Gli ultimi dati sui bonifici per lavori agevolati – tracciati dal Bollettino mensile delle entrate tributarie – ci dicono

che nei primi nove mesi di quest'anno sono stati pagati 19,9 miliardi alle imprese edilizie per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica. Il calo su base annua è del 19,1 per cento. Se la tendenza sarà confermata nell'ultimo trimestre, il 2025 si chiuderà con un volume di pagamenti non molto distante dal 2021. La differenza è che il 2021 è stato il primo anno di accelerazione dei lavori agevolati dal Fisco dopo il Covid e ha beneficiato anche dello sconto in fattura: opzione che – diversamente dalla cessione del credito – non è misurata dai dati sui bonifici. Il 2025, invece, è un periodo di frenata. Certo, siamo ancora sopra i livelli del 2019, ultimo anno di bonus "normali" prima della pandemia, ma bisogna considerare che nel frattempo i prezzi dell'edilizia sono aumentati molto e che, comunque, sui dati di quest'anno potrebbero riflettersi ancora le code dei lavori degli anni scorsi.

Insomma, potrebbe esserci un'ulteriore contrazione l'anno prossimo. Quando, tra l'altro, verrà meno il bonus del 75% per l'abbattimento delle barriere architettoniche e chiuderà i battenti il superbondus, tranne alcune eccezioni per gli edifici danneggiati dai terremoti (il 110% sopravvive solo nei crateri sismici del Centro Italia).

I proprietari saranno chiamati, allora, a orientarsi in uno scenario che appiattisce le differenze tra i vari sgravi. Le detrazioni sono tutte articolate

sul 50% e 36% (con l'eccezione del bonus mobili, sempre al 50 per cento) e si recuperano tutte in dieci rate annuali in dichiarazione dei redditi (si vedano le schede in pagina).

Così, a fare la differenza, è spesso il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione. Per interventi di una certa entità – soprattutto su case monofamiliari – è facile sfiorare il limite di 96 mila euro del bonus ristrutturazioni ordinario; in questi casi bisogna capire quali e quante opere possono sfruttare i plafond separati dell'ecobonus, variabili in base al tipo di intervento. In condominio, invece, non ci sono quasi mai problemi a restare nei limiti di spesa, tranne i casi di piccoli edifici con poche unità oggetto di interventi radicali; per queste situazioni, l'eco-sismabonus offre un limite di spesa massima interessante (136 mila euro).

I contribuenti con redditi oltre i 75 mila euro dovranno anche considerare l'impatto della "tagliola" ai bonus scattata da quest'anno.

Tra alloggi e scadenze

La risposta al quesito "abitazione principale o no" sarà quasi sempre decisiva. I cantieri in condominio – dopo aver vissuto il boom nella stagione del superbondus – potrebbero frenare ancora. Ad esempio, in quegli edifici in cui ci sono molti appartamenti in affitto, i cui proprietari non sono disposti a impegnarsi in lavori comuni, avendo una detrazione solo del 36 per

cento. In più, la proroga degli attuali livelli di bonus è solo annuale, e non considera il fatto che in condominio potrebbero essere necessarie opere “pesanti”, con cantieri che – tra tempi di delibera e raccolta dei preventivi – si prolungano nel 2027. Anno in cui, a meno di un'altra ciambella di salvataggio con la prossima manovra, il 50% è destinato a calare al 36% e il 36% addirittura al 30 per cento.

Ecco perché molti dei programmi di ristrutturazione potrebbero rimanere sulla carta. Lo dimostra anche il divario tra le intenzioni e la pratica: sempre secondo la rilevazione citata in precedenza, coloro che hanno ristrutturato casa nell'ultimo anno (18% tra prime e seconde case) sono circa la metà di quanti dichiarano di volerlo fare nei prossimi 12 mesi (il 39%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

128 mld Peso superbonus

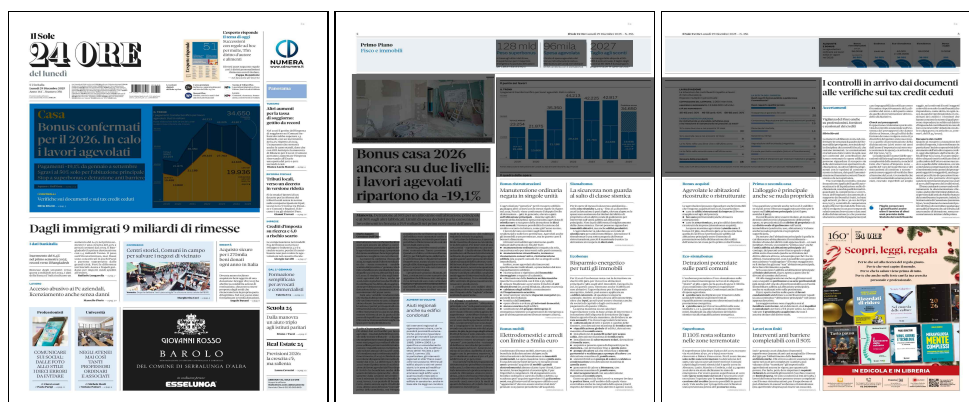
In base agli ultimi dati Enea, il superbonus per il risparmio energetico ha portato detrazioni per 128,4 miliardi di euro

96mila Spesa agevolata

Il limite di spesa agevolata dal bonus ristrutturazioni resta a 96mila euro per unità immobiliare: limite condiviso con il sismabonus

2027 Taglio agli sconti

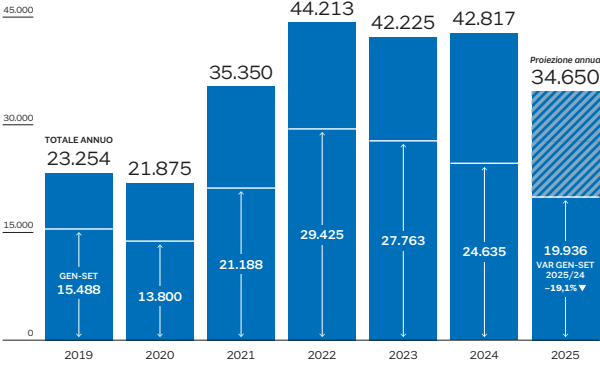
La proroga delle aliquote al 50-36% è solo annuale. Il taglio degli sconti al 36-30% è dunque già in programma per le spese dal 2027



Il punto sui lavori

IL TREND

I pagamenti tramite bonifico per lavori agevolati. Dati in milioni



Fonte: elaborazione Sole 24 Ore del Lunedì su dati Entrate tributarie, dip. Finanze

LA RILEVAZIONE

Le intenzioni dei contribuenti rispetto ai lavori di ristrutturazione.

Risposte multiple in percentuale

COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE: 1.000 interviste.

UNIVERSO DI RIFERIMENTO: 12.648.000 individui.

ETÀ DEI RISPONDENTI

35-45 anni: 30% 46-55 anni: 40% 56-65 anni: 30%

I PIANI DI RISTRUTTURAZIONE

Ha ristrutturato un immobile nell'ultimo anno o ha intenzione di ristrutturarlo nei prossimi 12 mesi?

Sì, la casa dove vive e nei prossimi 12 mesi 30

Sì, la seconda casa e nei prossimi 12 mesi 9

Lo ha fatto nella casa dove vive e nell'ultimo anno 14

Lo ha fatto nella seconda casa e nell'ultimo anno 4

Nessuna delle precedenti 45

Nota: solo il 2% del campione ha svolto più di un'azione. Fonte: rilevazione Humans&Data Insight con Ipsos per Harley&Dikkinson

LA SCELTA DELL'IMPRESA

Quali aspetti hanno guidato o guideranno il committente?

Buon rapporto qualità/prezzo 21

Trasparenza e garanzia dei costi 20

Conoscenza/Reputazione dell'impresa (recensioni positive) 19

Garanzie del risultato 14

Garanzie sui tempi 9

Segnalazione dell'architetto/progettista 8

Formula pacchetto completo (ristrutt. e finanziamento) 6

Disponibilità di showroom per visionare materiali e progetto 4

Il quadro delle opere

ALIQUOTE E BONUS

Le agevolazioni ordinarie sui lavori edilizi in vigore nel 2026

Bonus ristrutturazioni

SPESA

96.000€

ALIQUOTA

36-50%

Ecobonus

Limiti vari

36-50%

Eco-sismabonus

40.000 e 136.000€

36-50%

Sismabonus

96.000€

36-50%

Bonus mobili

5.000€

50%



REUTERS

La variabile chiave. Utilizzare l'immobile come abitazione principale consente di avere la detrazione maggiorata al 50%: l'alloggio può comunque essere adibito a "prima casa" alla fine dei lavori. Niente 50%, invece, per le spese pagate prima del rogito

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Appalti, nelle Pa inefficienti servono fino a tre mesi in più a parità di opere

Banca d'Italia

Uno studio mette in luce quali elementi incidono nella gestione delle gare

Flavia Landolfi

ROMA

Amministrazione che vai, appalti che trovi. A parità di opere - stesso importo, stessa tipologia - i tempi possono cambiare radicalmente da una stazione appaltante all'altra. Ci sono gare che scorrono e cantieri che arrancano, anche quando sulla carta le condizioni sono identiche. La differenza la fanno la qualità amministrativa, il livello dei Rup (Responsabile Unico del Procedimento), le imprese. A metterlo nero su bianco è uno studio della Banca d'Italia, pubblicato nella collana Questioni di economia e finanza e firmato da Audinga Baltrunaite, Sauro Mocetti e Gabriele Rovigatti.

Parliamo di un pilastro dell'economia, avvertono gli autori: secondo i dati della Commissione europea, gli appalti pubblici rappresentano il 16% del Pil Ue. Il dossier si basa su «un ampio insieme di dati italiani che copre l'universo delle gare d'appalto per lavori pubblici di importo superiore a 40.000 euro nel periodo 2012-2024» e mette in fila, una per una, le ragioni dei divari tra amministrazioni. L'identità dell'amministra-

zione aggiudicatrice spiega da sola oltre un quarto delle differenze nei tempi. Nella fase di affidamento, le stazioni appaltanti più lente arrivano a impiegare fino a quattro volte di rispetto a quelle più rapide. Non è solo una questione di norme o di complessità tecnica: conta come le regole vengono maneggiate. «Anche la dispersione tra amministrazioni è notevole: nella fase di aggiudicazione, quelle al 90° percentile impiegano circa quattro volte più tempo di quelle al 10° percentile, pur gestendo progetti simili - spiegano gli autori - analogamente, nella fase di esecuzione i lavori gestiti dalle stazioni appaltanti meno veloci durano circa tre volte di più rispetto a quelli gestiti dalle stazioni appaltanti più veloci».

A rendere ancora più tangibile la distanza tra amministrazioni sono i giorni. In media, la fase di progettazione dura 344 giorni, l'affidamento 62 giorni, l'esecuzione 239 giorni. Numeri medi che nascondono forbici ampie. Nella sola fase di aggiudicazione, passando dal 10° al 90° percentile, i tempi salgono da 23 a 94 giorni a parità di lavori comparabili. E nella fase di esecuzione la forbice si allarga ulteriormente: i cantieri seguiti dalle amministrazioni meno veloci durano circa tre volte di più rispetto a quelli gestiti dalle più rapide. A pesare non è solo l'organizzazione interna ma il contesto amministrativo in cui operano. Incrociando i tempi delle gare con un indice di qualità amministrativa comunale, lo studio mostra che nei comuni collocati nel quintile più basso dell'indice le fasi di progettazio-

ne, aggiudicazione ed esecuzione durano in media rispettivamente il 10, il 6 e il 20% in più rispetto a quelle dei comuni più efficienti. In termini concreti, significa fino a tre mesi in più per completare un'opera, a parità di progetto. Dentro le amministrazioni, poi, conta anche il fattore umano. La qualità dei Rup spiega da sola circa un quinto della capacità esplicativa del modello. A fare la differenza sono soprattutto competenze meno visibili, come capacità gestionali, conoscenze tacite e impegno individuale. Lo studio mette in fila anche i colli di bottiglia che più spesso inceppano le procedure come gli adempimenti preliminari, la moltiplicazione dei nulla osta, scarsa interoperabilità delle piattaforme digitali, controlli sui requisiti e contenzioso.

Nella fase di esecuzione entra però in gioco anche il lato imprese. A parità di progetto, i lavori affidati a imprese meno produttive durano circa il 4% in più, mentre quelli realizzati da imprese più efficienti si chiudono oltre il 3% prima. Ma la qualità dell'amministrazione resta decisiva perché i Rup più capaci tendono ad affidare i lavori a operatori più produttivi.

E dunque ecco i rimedi: rafforzare i meccanismi di selezione e di professionalizzazione, razionalizzare il sistema delle stazioni appaltanti, valorizzare il merito individuale. E semplificare in modo mirato. Perché, a parità di regole, i risultati cambiano. E dipendono da chi quelle regole le deve attuare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**In media,
la fase di
progettazione
dura 344
giorni,
l'affidamento
62 giorni,
l'esecuzione
239 giorni**



LE PRINCIPALI NOVITÀ



PERSONE FISICHE

Con il taglio Irpef benefici per 13,9 milioni di italiani



CONTRATTI

Aumenti, flat tax per 3,8 milioni di dipendenti



IMPOSTE

Via l'addizionale Irpef sui bonus ai manager bancari



DA GIUGNO 2026

Professionisti, stretta sui micro pagamenti della Pa



CARTELLE

Rottamazione, per gli interessi discesa dal 4 al 3%



CASA/1

Conferma nel 2026 per gli sconti fiscali al 36-50%



CASA/2

Ammessi i bonus anche per gli immobili condonati



FISCO E FINANZA

La Tobin tax raddoppia il prelievo per le transazioni

Giuseppe Latour, Giovanni Parente, Giorgio Pogliotti —alle pagine 2,3 e 4

Immobili condonati ora aperti ai bonus

Casa. Ammesse le premialità volumetriche per chi ha avuto accesso a uno dei tre condoni Dal 2026 stop per bonus barriera e superbonus

**Giuseppe Latour
Giovanni Parente**

Agevolazioni come le premialità volumetriche potranno riguardare anche gli immobili sanati con uno dei tre condoni del 1985, del 1994 e del 2003. Le sanatorie non sono totalmente uscite dalla legge di Bilancio 2026. Se è vero che l'emendamento sulla mini riapertura del condono del 2003, nato soprattutto per la Campania, è stato trasformato all'ultimo minuto in un ordine del giorno ed è uscito dalla mano-

vra (si veda «Il Sole 24 Ore» di domenica), con la prospettiva di essere ripescato nel prossimo futuro, nelle pieghe del testo è rimasto un passaggio che tocca le case condonate negli ultimi 40 anni.

L'intervento si inserisce in un filone di sentenze (come la Corte costituzionale 119/2024) che, in sostanza, contesta la piena equiparazione degli immobili condonati agli immobili sanati per altre strade ordinarie. Per questo motivo, alcune operazioni sono precluse a chi abbia utilizzato un condono, perché relative a manufatti che, comun-

que, erano in partenza abusivi. Tra queste, le forme di incentivazione come le premialità volumetriche, applicate dalle Regioni, sul modello del piano casa del Governo Berlusconi nel 2008.

Ora, però, arriva una correzione che cerca di cambiare la direzione di questa giurisprudenza (e che comunque andrà messa alla prova delle prossime sentenze). Le premialità saranno, così, applicabili anche agli edifici per i quali «sia stato rilasciato o conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria», anche in base ai condoni del 1985, del 1994 e del 2003.

La conferma del bonus unico

La novità si inserisce in un contesto fatto soprattutto di conferme per i bonus edilizi. L'impianto originario dato dall'esecutivo al disegno di legge, su questo fronte, non è stato toccato. E prevede la proroga di un anno, con poche eccezioni, per tutte le principali agevolazioni dedicate alle ristrutturazioni. Questa proroga - va ricordato - arriva dopo che la legge di Bilancio 2025 aveva disposto una robusta potatura di tutte queste detrazioni, eliminando quelle collocate su livelli più alti del 50 per cento. Negli stessi mesi, poi, è stato ridisegnato il Conto termico (in partenza dal 25 dicembre), provando a orientare una parte degli investimenti su un contributo a consumo e non sulle detrazioni, più difficili da monitorare.

I requisiti

Ricapitolando, ci sarà un doppio livello di aliquote al 36% e 50%; per accedere al livello più alto di sconto

bisognerà essere proprietari o titolari di un diritto reale di altro tipo sull'immobile ristrutturato e avere all'interno di quell'immobile l'abitazione principale (e, in sostanza, la residenza). Questo schema si applicherà a tre bonus (si veda anche la grafica in pagina): l'ecobonus per l'efficientamento energetico, applicato a lavori come la sostituzione di infissi o l'installazione di pompe di calore, il bonus ristrutturazioni base, applicato ad esempio a lavori su muratura e impianti, il sismabonus, dedicato alla messa in sicurezza antisismica, anche in versione acquisti.

Tagli dal 2027

Dal momento che le norme sui singoli bonus non sono state riformate, anche se le aliquote saranno identiche, ogni sconto avrà il suo sistema di adempimenti con relativi massimali. Ad esempio, per l'ecobonus sarà necessario l'invio della comunicazione all'Enea, mentre il bonus ristrutturazioni richiederà soltanto l'effettuazione di un bonifico parlante collegato a una fattura. Anche per questo motivo, molti operatori del settore chiedono da tempo una riorganizzazione e un riordino del sistema degli sconti. Dal 2027, sempre che non ci siano novità nel frattempo, scatta la riduzione già programmata l'anno scorso: cioè, prime case al 36% e seconde case al 30%.

Bonus mobili anche nel 2026

Anche per il bonus mobili ci sarà la proroga di un anno. Per l'acquisto di arredi e di grandi elettrodomestici, anche nel 2026 sarà disponibile un'agevolazione del 50% con

tetto di spesa a 5mila euro. La detrazione spetterà a condizione «che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto». Cioè, nel 2026 a partire dal 1° gennaio del 2025. In questo caso non ci saranno differenze tra prime e seconde case, come per le altre detrazioni: andrà tutto al 50 per cento.

Stop al bonus barriera

Salta, invece, il bonus barriera architettoniche al 75 per cento; si esaurirà il 31 dicembre. Si tratta di una perdita significativa, perché la maggioranza in Parlamento aveva provato a confermare lo sconto, che ha un grande significato politico e un costo relativamente limitato. Le stime dicono che, per rinnovarlo, servissero appena 20 milioni all'anno. A questo proposito, bisogna ricordare che per i bonus casa fa fede il principio di cassa; quindi i pagamenti dovranno essere effettuati entro fine anno. I bonifici che sfiorano questo termine non rientreranno nel perimetro del 2025. Dal prossimo anno, comunque, per la rimozione di barriere ci sarà il 50% come sconto base; non si scenderà a zero.

Addio al superbonus

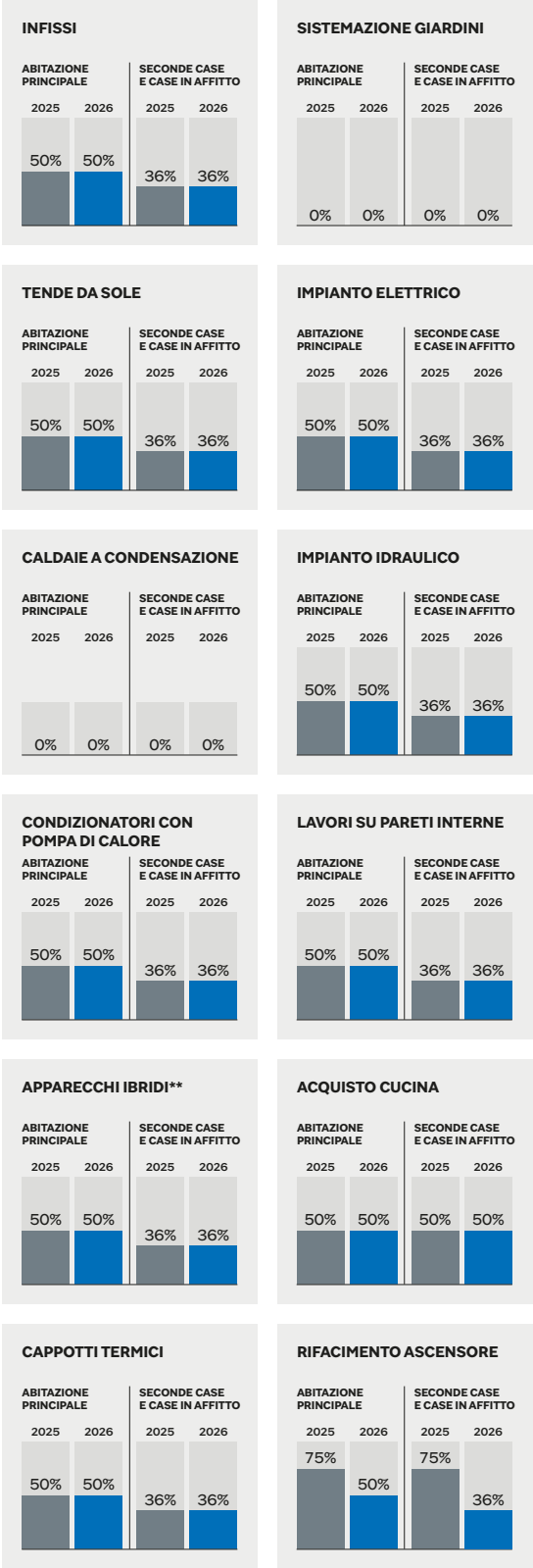
Salta, infine, il superbonus. La storia della maxi agevolazione, iniziata a metà del 2020, si chiude tra pochi giorni. La sua scadenza era programmata alla fine dell'anno, per un piccolo numero di lavori condominiali residui. Il Ddl di Bilancio non ne fa menzione; quindi, dal 2026 scatterà anche in questo caso il taglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La mappa dei lavori

Le agevolazioni previste per il 2025 e quelle in arrivo con la manovra per il 2026 per 12 lavori di ristrutturazione (*). Valori in %



(*) Per i diversi lavori vanno rispettate le condizioni previste dai singoli sconti. Ad esempio, per l'ecobonus andrà inviata una comunicazione all'Enea mentre il bonus mobili dovrà essere agganciato a un lavoro di ristrutturazione; (**) Pompa di calore + caldaia

Confermato ancora per un anno lo sconto unico al 50-36 per cento Dal 2027 via ai tagli



L'approvazione. Il Parlamento conferma le scelte del Governo sui bonus casa

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



Nella finanziaria siciliana aiuti stile superbonus

Riqualificazione

Contributo per i condomini per opere di riqualificazione energetica e strutturale

Rosario Dolce

La legge di stabilità regionale siciliana per il triennio 2026-2028 (il valore totale è di circa 1,5 miliardi) destina 45 milioni per la riqualificazione energetica e sismica degli edifici residenziali-condominiali.

Le risorse sono destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle persone fisiche che non operano nell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni, nonché dei condomini, limitatamente agli interventi sulle parti comuni degli edifici.

I lavori finanziabili, da realizzare in immobili provvisti di regolare titolo abilitativo (sarebbero esclusi quelli su unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), si collocano lungo due direttrici principali. Da un lato, rientrano le opere di «adeguamento sismico, di miglioramento strutturale»; dall'altro, gli interventi «volti a favorire la transizione degli edifici allo scopo di renderli più sostenibili in linea con gli standard green europei».

Il contributo regionale coprirà il 50% delle spese ammissibili,

entro massimali differenziali in base alla tipologia di immobile:

- 25mila euro per ciascuna unità immobiliare in edificio unifamiliare ovvero per ciascuna unità immobiliare funzionalmente indipendente con accesso autonomo dall'esterno sita in edificio plurifamiliare;
- 20mila euro per ciascuna unità immobiliare, per gli edifici composti da due fino a otto unità immobiliari;
- 15mila euro per ciascuna unità immobiliare, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Il contributo, per come previsto, sarà erogato per stati di avanzamento lavori (Sal) e verrà subordinato all'esito positivo dei relativi controlli. Non è cumulabile con altri aiuti pubblici relativi al medesimo intervento edilizio.

La gestione operativa della misura è stata affidata a IRFIS-FinSicilia Spa (società in house della regione), che curerà l'acquisizione delle domande attraverso una procedura «a sportello», secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino a esaurimento delle risorse disponibili. La selezione avverrà sulla base di un avviso pubblico, con espressa esclusione del meccanismo del click-day. Il plafond sarà suddiviso in sezioni in funzione delle diverse tipologie di intervento, mentre le modalità attuative saranno definite con decreto del presidente della Regione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Dagli appalti alla patente a punti: attesi 12 provvedimenti per dare attuazione alla riforma

Sicurezza, mosaico incompleto

Allo sprint per non sfiorare i termini di adozione dei decreti

Pagina a cura
di DANIELE CIRIOLI

Corsa contro il tempo per la piena messa in opera della riforma della sicurezza sul lavoro. Sono 12, infatti, i decreti attuativi del dl n. 159/2025, convertito in legge, recante norme urgenti sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. Dagli appalti e subappalti alle assunzioni agevolate, passando per i cantieri edili, il decreto introduce un rafforzamento generalizzato dei meccanismi di tracciabilità delle prestazioni lavorative, con l'obiettivo dichiarato di innalzare i livelli di sicurezza e la qualità del lavoro.

Attuazione in ritardo. In tabella i diversi rinvii, con le norme di riferimento, a decreti ministeriali di attuazione delle novità introdotte dal dl n. 159/2025. Per tutti i provvedimenti, il termine di attuazione è pari a 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge (avvenuta il 31 ottobre 2025), dunque entro fine anno: una scadenza che, con ogni probabilità, non sarà rispettata. In due casi il termine decorre dall'entrata in vigore della legge di conversione. In altri casi, non è previsto alcun termine.

Inail in anticipo sui tempi. Tra le principali novità figura la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi nel settore agricolo, destinata a tradursi in una riduzione dei premi assicurativi dovuti all'Inail da imprese e datori di lavoro. L'Istituto, in attesa del decreto attuativo, ha anticipato i tempi, calcolando già lo sconto e comunicandolo ai datori di lavoro, che potranno tenerne conto nella prossima autoliquidazione dei premi 2025/2026 (si veda ItaliaOggi Sette del 22 dicembre 2025).

Formazione in un mese. L'art. 1-bis dispone che negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico ricettive, la for-

mazione e l'eventuale addestramento specifico si concludono entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione di lavoro.

Rete di lavoro agricolo. L'art. 2 modifica i requisiti per l'accesso alla "Rete di lavoro agricolo di qualità", aggiungendo, come ulteriore condizione, l'assenza di condanne penali e sanzioni per violazioni delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È disposta, inoltre, una riserva delle risorse Inail destinate al finanziamento di progetti d'investimento e formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a favore delle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità.

Appalti e subappalti sotto controllo. L'art. 3 affida all'Inl il compito di orientare l'attività di vigilanza, in via prioritaria, nei confronti dei datori di lavoro che operano in regime di subappalto, sia pubblico sia privato, anche al fine d'implementare la "Lista di conformità Inl".

La notifica preliminare. È la comunicazione che, in edilizia, committente o responsabile dei lavori devono trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'azienda sanitaria locale e all'ispettorato del lavoro e, per i lavori pubblici, anche al prefetto. Il decreto Sicurezza ha aggiunto l'obbligo di indicare "le imprese che operano in regime di subappalto".

La patente a crediti. Dal 1° ottobre 2024 il possesso della patente a crediti è requisito indispensabile per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri, fatta eccezione di chi fa fornire o prestazioni di natura intellettuale. La patente ha un punteggio iniziale di 30 crediti, ma ne sono sufficien-

ti 15 per poter operare. I crediti sono soggetti a decurtazione per provvedimenti definitivi a carico di datori di lavoro, dirigenti e preposti di imprese e lavoratori autonomi, relativi a 29

violazioni con penalità da 1 a 20 crediti (per esempio, 20 crediti in caso d'infortunio mortale di un dipendente). Il decreto Sicurezza interviene con due modifiche in merito all'impiego di lavoratori in nero: la rimodulazione dei punti decurtati; la decurtazione dei crediti in presenza di notifica del verbale di accertamento (non serve più, quindi, il provvedimento definitivo, cioè una sentenza passata in giudicato o un'ordinanza-ingiunzione divenuta definitiva); l'aumento da 6.000 a 12.000 euro della sanzione per chi opera in cantiere senza la patente a crediti.

Il badge elettronico. La novità consiste nella trasformazione del "tesserino di cantiere", già operativo, in "badge elettronico". Interesserà le imprese che operano in cantieri edili, con appalto e subappalto, pubblico o privato, e con decreto il

ministro del lavoro potrà individuare altre attività a rischio più elevato, dove imporre la tracciabilità dei lavoratori. La sanzione finora prevista per il solo settore edile (da 100 a 500 euro per lavoratore, a carico del datore e del dirigente) si applicherà anche al nuovo badge.

Assunzione disabili. Le aziende possono assolvere parzialmente agli obblighi occupazionali dei disabili, cioè fino al 10% della cosiddetta quota d'obbligo, con la sottoscrizione di una convenzione (due i tipi: art. 12-bis legge n. 68/1999 e art. 14 dlgs n. 276/20023) che preveda il conferimento di commesse di lavoro a cooperative sociali che, per svolgerle, assumono disabili. Il ddl di conversione prevede due novità: eleva la percentuale di copertura della quota disabili dal 10 al 60% e annovera, tra i soggetti che possono assumere i disabili (oggi sono previste le coop sociali), anche gli enti del Terzo settore non commerciali e le società benefit.

Le borse di studio. Dal 1° gennaio 2026, l'Inail erogherà borse di studio esenti da imposte a favore degli studenti su-



perstiti di vittime di infortuni sul lavoro o malattie professionali: 3.000 euro per la scuola primaria e secondaria di primo grado; 5.000 euro per la secondaria di secondo grado e l'IeFP; 7.000 euro per università e Afam.

Assunzioni agevolate tracciabili. Dal 1° aprile 2026 i datori di lavoro che richiedono un bonus sulle assunzioni dovranno prima pubblicare la disponibilità del posto di lavoro sul Siisl. Inoltre, in caso di assunzione di un soggetto iscritto, il Siisl fornirà al datore di lavoro i dati auto-certificati dell'interessato. Infine, dal 1°

aprile 2026 le Agenzie per il lavoro dovranno pubblicare sul Siisl tutte le posizioni di lavoro gestite.

Infortuni studenti. Il decreto Sicurezza, infine, ha rafforzato la tutela assicurativa Inail agli studenti impegnati in percorsi di formazione scuola-lavoro, con estensione agli infortuni in itinere (tragitto casa-lavoro e viceversa).

— © Riproduzione riservata —

I provvedimenti attuativi

Descrizione	Termine (*)
Autorizzazione all'Inail per la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus e dei contributi in agricoltura (Art. 1, comma 3)	60 giorni
Modalità di esclusione dal riconoscimento del bonus delle aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (Art. 1, comma 4)	60 giorni (**)
Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità (Art. 2, comma 3)	60 giorni
Individuazione delle imprese con attività a rischio più elevato che operano in cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato (Art. 3, comma 2)	60 giorni
Termini e modalità di attuazione delle attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto, di badge di cantiere e di patente a crediti, nonché di monitoraggio dei flussi di manodopera anche con impiego di tecnologie (Art. 3, comma 3)	60 giorni (**)
Individuazione ambiti attività a rischio più elevato secondo la classificazione Inail (Art. 3, comma 6)	60 giorni
Indicare modalità di applicazione del Tu sicurezza (dlgs n. 81/2008) nei riguardi dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Art. 5, comma 0a)	Non previsto
Indicazione di una somma forfettaria alternativa a ogni altra indennità correlata alle attività ispettive (Art. 13, comma 1)	Non previsto
Adozione disposizioni per favorire l'occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l'Inclusione sociale e lavorativa (Siisl) (Art. 14, comma 5)	60 giorni
Termini e modalità di iscrizione dei lavoratori stranieri sul Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (Siisl) (Art. 14, comma 6)	30 giorni
Modalità con cui le imprese, con più di 15 dipendenti, comunicano i dati aggregati su mancati infortuni, le azioni correttive o preventive intraprese per migliorare la sicurezza e criteri utili alla predisposizione annuale del rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni (Art. 15, comma 1)	Non previsto
Definizione requisiti struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore che effettua sorveglianza sanitaria e promozione della salute (Art. 17, comma 1)	12 mesi

(*) Termine decorrente dall'entrata in vigore del decreto legge, avvenuta in data 31 ottobre 2025

(**) Termine decorrente dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge

ETICA DI FRONTIERA

**IL MONDO DEI
TECNOCRATI
E IL PARADOSSO
DELLA VERITÀ**

di **Paolo Benanti** — a pag. 12



**Padre
Paolo
Benanti.**
Docente
Luiss

L'ombra del tecnocrate e il paradosso della verità: un monito per tutti noi

Etica di frontiera

Paolo Benanti

Nel vasto e incessante brusio che permea la Silicon Valley, dove le valutazioni di mercato fluttuano come maree in tempesta e le promesse di un futuro sintetico vengono scambiate con la stessa frenesia di antiche reliquie, talvolta emerge una voce dissonante. Non è il solito clamore dell'ottimismo sfrenato, né il lamento luddista del rifiuto, bensì un richiamo all'ordine, lucido e tagliente, indirizzato a chi oggi detiene le chiavi del regno digitale. La recente lettera aperta di Alan Jacobson, un imprenditore del tech molto attivo in rete, indirizzata a Satya Nadella, Ceo di Microsoft, non si limita a essere una critica aziendale; ci permette di delineare con chirurgica precisione le fragilità strutturali su cui stiamo edificando la cattedrale dell'Intelligenza artificiale. Al cuore di questa disamina vi è una contestazione fondamentale della strategia di Redmond: l'aver delegato il proprio destino tecnologico a un'entità esterna, OpenAI, e alla figura, definita da alcuni instabile, di Sam Altman. L'autore della missiva ci invita a riflettere su una distinzione cruciale tra lo "showman", colui che incanta le folle con promesse mirabolanti, e il "maresciallo di campo", la figura necessaria per guidare un'adozione tecnologica che sia strutturata, sicura e duratura. In questa delega di sovranità risiede il primo, grande rischio etico: quando una corporazione dal valore inestimabile appalta la propria visione a un laboratorio esterno, chi è il vero custode della sicurezza pubblica? Chi risponde delle conseguenze quando l'improvvisazione prende il sopravvento sulla disciplina? Tuttavia, il fulcro del ragionamento trascende le dinamiche di potere nella stanza dei bottoni e affonda le mani nella materia stessa dell'intelligenza artificiale, svelandone le tre grandi aporie che minacciano di far collassare l'intero edificio: la memoria, la governance e il modello economico. È qui che l'etica di frontiera si scontra violentemente con la realtà tecnica. L'analogia proposta tra i modelli linguistici (Llm) e la compressione "lossy" delle immagini Jpeg è tanto illuminante quanto inquietante. Se un'immagine compressa sacrifica pixel, un modello linguistico sacrifica fatti. In questa "compressione della verità" risiede un pericolo fondamentale: l'accettazione di una realtà sfocata, dove l'allucinazione è una caratteristica del sistema e non un bug. Senza una memoria "los-

sless", priva di perdite, l'AI non può aspirare a essere uno strumento di verità, ma rischia di divenire un generatore di verosimiglianze, un oracolo inaffidabile incapace di sostenere il peso della fiducia necessaria per l'adozione aziendale e sociale. Parallelamente, emerge la questione della governance, intesa non come un controllo centralizzato e opaco imposto dall'alto, ma come l'esercizio di un'agenzia diffusa. L'immagine evocata di Joni Mitchell che accorda la sua chitarra per cercare il suono perfetto è una metafora potente della necessità umana di "accordare" gli strumenti tecnologici. Un sistema che non permette all'utente di definire i confini del comportamento, di stabilire quando scalare una risposta o quando rifiutarsi, è un sistema che infantilizza l'umanità, riducendo l'utente a passivo consumatore di output algoritmici. L'etica di frontiera esige che il controllo rimanga nelle mani dell'uomo, che la tecnologia sia un'estensione della volontà umana e non un suo sostituto capriccioso.

Forse ancora più insidiosa è la critica mossa al modello economico predominante, quello basato sui "token". Misurare il valore dell'intelligenza in base al numero di parole prodotte è un'aberrazione che distorce la natura stessa del pensiero. Come sottolineato nel testo, una conversazione superficiale può consumare migliaia di token, mentre una domanda esistenziale di tre parole — "Cosa è la felicità?" — richiede una profondità computazionale e filosofica che il sistema attuale non sa quantificare né valorizzare. Questa distorsione economica incentiva la verbosità a scapito della profondità, il rumore a scapito del segnale. Se non si passa a una misurazione basata sulla "computazione" reale, sul costo cognitivo della risposta, rischiamo di costruire un'economia digitale che premia la mediocrità prolissa e penalizza la sintesi profonda.

L'etica di frontiera, tuttavia, non si esaurisce nella critica tecnica ma guarda all'orizzonte ultimo, allo scopo per cui queste tecnologie vengono sviluppate. La proposta finale dell'autore — utilizzare i proventi delle licenze di nuove architetture per finanziare migliaia di redazioni locali — svela la vera posta in gioco. In un mondo in cui l'AI si preannuncia come la forza più potente mai vista, l'unico contrappeso possibile è una stampa libera e robusta, capace di chiederne conto. Qui risiede la sfida suprema: non si tratta solo di far funzionare il software, ma di garantire che la sua ascesa non coincida con il tramonto della verità condivisa e della responsabilità civica. In questo scenario, le sfide etiche non sono ostacoli da aggirare, ma le fondamenta stesse su cui costruire. Ignorarle significa edificare grattacieli sulla sabbia, destinati a crollare sotto il peso delle proprie incongruenze non appena il vento della realtà inizierà a soffiare più forte. L'era dell'AI richiede non solo ingegneri migliori, ma filosofi, custodi della verità e, soprattutto, leader che abbiano il coraggio di preferire la difficile strada della rettitudine strutturale alla facile scorciatoia del profitto immediato. Il futuro non appartiene a chi corre più veloce verso il precipizio, ma a chi sa costruire ponti solidi capaci di reggere il peso della condizione umana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



«Gse, incentivi per 16 miliardi Così attiviamo investimenti»

L'ad Vigilante: facilitiamo la transizione energetica, ora norme più semplici

Intervista

di **Fausta Chiesa**

«Nel 2025 il Gse ha erogato circa 16 miliardi di incentivi a imprese, pubbliche amministrazioni e cittadini e 3,8 miliardi del Pnrr attraverso 2,56 milioni di convenzioni relative a 43 meccanismi di incentivazione. Dal 2023, abbiamo aumentato del 43% le convenzioni e raddoppiato il numero di meccanismi gestiti. Volumi che collocano il Gse tra i principali snodi pubblici di attivazione degli investimenti in Italia, con ricadute dirette su filiere produttive, occupazione e competitività».

Vinicio Mosè Vigilante, da quando a marzo 2023. Lei è arrivato alla guida del Gse, la società capogruppo che ha il compito di finanziare per conto dello Stato la transizione energetica, il lavoro è aumentato...

«Sì, e questo sostanzialmente a parità di personale, ora di poco superiore a 700 unità. Ma, oltre a gestire volumi più elevati e aver diversificato ulteriormente le attività, abbiamo ridotto fino al 50% i tempi media di istruttoria».

Può essere più preciso?

«Il conto termico è sceso da 30 a 15 giorni, la gestione dell'esercizio del fotovoltaico da 75 giorni del 2023 a 56 giorni e questo perché abbiamo rivisto la nostra organizzazione e riusciamo a coniugare la postura istituzionale con un forte orientamento al cliente. Per i cambi di titolarità ci mettiamo in media 17 giorni, prima erano oltre trenta giorni».

Qual è il prossimo mecca-

nismo di incentivazione?

«Il Conto Termico con contributi a fondo perduto per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni. Il budget è di 900 milioni all'anno, 400 per i Comuni e 500 per i privati. A gennaio apriremo il portale e sarà possibile presentare le istanze».

Altra misura che gestite è l'Energy release, la cessione agli energivori di energia a prezzo calmierato di 65 euro/MWh. A che punto siete?

«L'obiettivo che ci eravamo posti era di creare le condizioni per consentire agli energivori di mettere a conto economico già sul bilancio 2025 le risorse che deriveranno dall'applicazione della misura. Entro il 31 gennaio firmeremo tutti i contratti e subito dopo erogheremo tutta la competenza del 2025. Ai prezzi attuali la misura vale oltre un miliardo all'anno per tre anni come "sconto in bolletta"».

Nel 2025 avete gestito l'asta per le rinnovabili.

«Un caso di successo perché ha mostrato che per il fotovoltaico il costo si è abbassato significativamente. Per il fotovoltaico la tariffa media è di 56 euro, per cui ai livelli attuali dell'energia sul mercato (110 euro al megawattora) il meccanismo di incentivazione (i cosiddetti contratti per differenza) genera un credito per il sistema: i produttori pagheranno al Gse tutta la differenza tra il prezzo di mercato e la tariffa aggiudicata. Ogni gigawattora genererebbe un credito per il Gse e quindi per tutto il sistema di 50 milioni che vanno ad abbattere le bollette. Se gli impianti fossero in

esercizio da gennaio il beneficio atteso sarebbe di 450 milioni in un anno».

Qual è la novità del 2026?

«Stiamo lavorando allo sviluppo dei Ppa (Purchase power agreement), perché sono una misura strutturale; puntiamo molto sui contratti a lungo termine e a favorire l'incontro tra produttori e consumatori. A favorirne lo sviluppo potrebbe essere la garanzia di ultima istanza da parte del Gse in caso di default del consumatore o del produttore».

Come sta cambiando il ruolo del Gse?

«Stiamo facendo un'opera di semplificazione per ridurre il peso della burocrazia del Gse per cittadini e imprese, per esempio con l'interoperabilità con altre banche dati per avere accesso a dati esistenti e con strumenti di AI per velocizzare le procedure. Inoltre, c'è un maggiore orientamento al cliente: da soggetto attuatore delle misure stiamo diventando un facilitatore della transizione energetica. Offriamo formazione gratuita e servizi di assistenza e tutoring».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La società

● Il Gse-Gestore Servizi Energetici è la società pubblica che eroga l'accesso agli incentivi per rinnovabili ed efficienza energetica

● Il Gse ha 700 dipendenti

e nel 2024 ha generato 14,6 miliardi di valore

● Il Gse ha tre controllate: Acquirente Unico, Gme (Gestore dei Mercati Energetici) e Rse (Ricerca sul Sistema Energetico)

Il profilo



● **Vinicio Mosè Vigilante** (foto), avvocato, laurea con lode all'Università di Bari, è ceo del Gestore dei Servizi Energetici da marzo 2023

● Ha iniziato la carriera in Enel, poi la crescita professionale nel Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, diventato Gse nel 2005



Università

NEGLI ATENEI
MAI COSÌ
TANTI
PROFESSORI
ORDINARI
E ASSOCIATI



di Michele Meoli
e Stefano Paleari — a pag. 9

Prof ordinari e associati ai massimi di sempre

Gli organici. A una lieve riduzione dei numeri complessivi rispetto al 2024 si contrappone il picco raggiunto dai docenti: 44.568 a fine 2025

Michele Meoli
Stefano Paleari

A fine dell'anno è tempo di bilanci, e mai come ora l'attività del ministero dell'Università è intensa. Pare, dunque, l'occasione buona per fare una riflessione sull'andamento degli organici delle università statali. A maggior ragione con l'avvicinarsi,

nel 2026, del termine delle iniziative Pnrr a favore degli atenei italiani, che hanno fortemente influenzato i trend recenti portando a un picco di assunzioni di ricercatori a tempo determinato di tipo A (cioè senza prospettive di carriera), i cosiddetti Rtd-a. Abbiamo raccolto i dati dal sito di Cineca e abbiamo fissato l'attenzione sugli ultimi 25 anni.

Partendo dall'inizio del nuovo se-

colo, con riferimento al personale di ricerca e docente, l'università italiana ha vissuto diverse fasi: la prima, fino al 2008, di crescita significativa che ha portato a superare le 60mila unità; poi una seconda di grande riduzione conclusa a quota 51mila nel 2015; quindi una ripresa lenta fino al 2021 che ha permesso di raggiungere le 54mila unità; e, da ultimo, la fase che si conclude con l'anno in corso caratterizzata sia da maggiori fondi ordinari (Ffo) sia dal contributo significativo (ma ormai conclusivo) del Pnrr. Considerazioni altrettanto interessanti emergono guardando alle dinamiche interne al corpo accademico.

Boom di professori

A livello aggregato, gli organici nel 2025, pur restando prossimi alle 60mila unità, si riducono leggermente rispetto al 2024 (-0,4%) interrompendo una crescita iniziata nel 2015. Siamo solo leggermente sotto i massimi del 2008, anche se è pienamente recuperata la contrazione del quinquennio 2010-2015. Dall'inizio della legislatura è un +4,5 per cento.

Sempre a livello aggregato, il 2025 si rivela l'anno nel quale il numero di associati tocca il record di 28.000 unità. Anche gli ordinari crescono nel 2025 e sono ora a +14% da inizio legislatura; la quota sul personale strut-

turato è del 27,7 per cento. Ordinari e associati sono 44.568 a fine 2025, il record di sempre e pari al 74,4% del personale strutturato.

In quasi completa uscita i ricercatori a tempo indeterminato precedenti la riforma Gelmini che dal picco di 23.797 a fine 2008 sono scesi a 3.434. I ricercatori cosiddetti di tipo A, compresi quelli del Pnrr, raggiunto il numero massimo di 8.626 nel 2023, sono oggi poco più di 6.000. Un numero ancora elevato e un patrimonio da cui attingere per non perdere quelli di qualità. Più che dimezzati e in via di esaurimento i ricercatori cosiddetti di tipo B, per un doppio effetto: il passaggio a professori associati a valle dell'abilitazione, e quello a ricercatori in *tenure track* (Rtt). Quest'ultimi, introdotti nel 2022, sono oggi 2.522.

Le prospettive

I numeri portano ad alcune conclusioni di sintesi e di riflessione per il futuro, proprio ora che si inizia a discutere l'aggiornamento della gover-

nance degli atenei. Diciamo subito che il meccanismo dell'abilitazione scientifica nazionale (Asn) ha spinto al "todos caballeros" e il valore massimo di ordinari e associati ne è la prova empirica. Da questo punto di vista, gli atenei non sembrano aver pianificato, almeno a livello aggregato, una struttura piramidale sostenibile, probabilmente anche per la perdita di valore delle classi stipendiali avvenuta nel periodo 2010-2015, caratterizzato dal blocco delle progressioni e delle rivalutazioni inflattive.

Questo fenomeno pone un problema tanto di sostenibilità economica quanto di aspettative, in particolare degli associati attuali. È chiaro, infatti, che i tanti associati già abilitati per l'ordinariato faranno pressione sulle università per diventare professori ordinari ma è difficile che essa possa avere successo. Non si potrà andare, sempre a livello aggregato, tanto lontano dalla sostituzione degli ordinari progressivamente in quiescenza. Per questo è importante favorire la mobilità dei docenti, come fa

la riforma del reclutamento in discussione in Parlamento.

Le priorità di oggi, se possiamo riassumere, sono qualitative e anagrafiche. In merito alle prime, promuovendo l'attrattività dei migliori e disincentivando il reclutamento di bassa qualità. Rispetto all'anagrafe, favorendo l'ingresso dei giovani: in questa direzione va il risultato ottenuto dalla ministra Bernini in legge di Bilancio con l'emendamento che, implementando un piano straordinario di reclutamento di ricercatori, è volto a offrire continuità anche ai neo-assunti durante il Pnrr. Resta il fatto che, tanto più le università pubbliche dipendono dallo Stato per la loro sopravvivenza, tanto più serve una governance che favorisca i comportamenti virtuosi sul piano economico e finanziario e disincentivi l'opportunismo corporativo a scapito della sostenibilità di medio lungo termine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Università degli studi di Bergamo





DAL 1° GENNAIO

Formazione
semplificata
per avvocati
e commercialisti

Valeria Uva — a pag. 10

Formazione 2026 semplificata per commercialisti e avvocati

L'aggiornamento. Scatta l'esonero totale per gli esperti fiscali dai 65 anni di età e la riduzione a metà per chi ha figli piccoli. I legali dovranno raggiungere soltanto la soglia minima annuale di 15 crediti

Valeria Uva

Con il 2026 scatta la nuova formazione continua dei commercialisti, mentre per gli avvocati continuano ad applicarsi per un altro anno le deroghe al regolamento sulla formazione che hanno di fatto limitato ai singoli anni e non più al triennio il raggiungimento dei crediti necessari. Novità anche per i periti industriali: ad esempio nei corsi a distanza verranno introdotte verifiche intermedie. Tutte le nuove disposizioni scatteranno dal 1° gennaio 2026. Fatta eccezione per i commercialisti, per i quali due articoli del nuovo regolamento sono già operativi dal 15 ottobre (data di pubblicazione del testo in Gazzetta). Vediamo le novità, categoria per categoria.

Commercialisti

Il nuovo regolamento per la formazione continua, che sostituisce integralmente quello del 2024, si applica a partire dal primo gennaio prossimo. Le sole due norme già in vigore riguardano le modalità di accreditamento e autorizzazione ai corsi per i soggetti esterni all'Ordine (articolo 11) e la nuova modalità di calcolo dei crediti (articolo 16): qui la norma dà maggior favore per i commercialisti prevede che siano "spalmabili" su tre anni e non più solo su uno le limitazioni al raggiungimento dei crediti attraverso attività formative particolari, diverse cioè dai corsi, (ad esem-

pio docenze, partecipazioni a commissioni, stesura di articoli e libri). Dal primo gennaio prossimo, invece, scatta l'esenzione totale dall'obbligo formativo per chi ha compiuto 65 anni (o li compie all'interno del triennio formativo), che non dovranno più quindi raggiungere neanche la quota ridotta di 30 crediti nel triennio. Da segnalare che il triennio formativo riparte proprio quest'anno e si concluderà dunque nel 2028.

Non sarà un'esenzione totale ma è comunque uno "sconto" importante quello per i genitori. Fino ai 6 anni di età del bambino i commercialisti (sia padre che madre o entrambi) potranno usufruire del dimezzamento dei crediti: non più 90 nel triennio ma solo 45. Se la riduzione è chiesta da entrambi i genitori, vale al massimo 45 crediti per entrambi. Cambia anche l'elenco delle materie su cui aggiornarsi, che si adegua alle novità sia deontologiche che organizzative. Così ad esempio nella deontologia entrano i corsi su pari opportunità, equo compenso, rapporto con enti, Pa e stampa, nonché quelli sul Codice etico internazionale, validi per ottenere i nove crediti obbligatori necessari. E si rafforzano quelli sui modelli organizzativi. È ammessa poi per la prima volta anche la formazione sull'intelligenza emotiva e sul public speaking. Intanto il bilancio della formazione 2025 vede oltre 9mila attività formative approvate, di cui 5.335

a distanza per oltre 22mila ore totali.

Avvocati

Il Consiglio nazionale forense ha deciso di prorogare pure per il prossimo anno le deroghe alla formazione continua (delibera 916/2025). Di fat-

to quindi l'obbligo formativo sarà su base annuale e non triennale e anche nel 2026 sarà assolto con 15 crediti, di cui tre nelle materie deontologiche. Tutti i crediti potranno essere acquisiti con la formazione a distanza.

Periti industriali

Per la categoria, che utilizza quinquenni formativi da 120 crediti, cambiano le linee guida sulla formazione (delibera 212/2025). Convegni e seminari dovranno avere una durata minima di tre ore in presenza o due a distanza, mentre i corsi di formazione saranno di minimo quattro ore in presenza o due ore online. I corsi a distanza devono prevedere verifiche intermedie e finali. Sono 15 in totale i crediti deontologici richiesti, di cui massimo cinque sulla previdenza.

I corsi per il rischio fiscale

All'appello della formazione, per avvocati e commercialisti, manca ancora un importante tassello: non sono ancora stati avviati i corsi che abilitano i certificatori del rischio fiscale (*Tax control framework*), che sarebbero dovuti partire - in base alle dichiarazioni dei rispettivi Consigli nazionali - già quest'autunno. Sono obbligatori (e modulari) per i professionisti che non possiedono o pos-

siedono solo parzialmente i requisiti abilitanti a svolgere il ruolo di certificatore del rischio fiscale per le aziende che aderiscono all'adempimento collaborativo. Al momento quindi gli unici professionisti abilitati per questo ruolo sono poche decine: l'elenco è sul sito delle Entrate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Per i periti industriali fissate le soglie minime di durata di lezioni e convegni in presenza e a distanza



Devono ancora partire i corsi abilitanti per certificatori del rischio fiscale, attesi dall'autunno scorso

Le novità del prossimo anno

0

FORMAZIONE

Commercialisti esentati dai 65 anni

Dal 1° gennaio prossimo scatta l'esenzione totale dalla formazione continua per i commercialisti con almeno 65 anni di età, o che li compiono nel triennio formativo in corso (quest'anno parte il nuovo, dal 2026-2028). Finora gli over 65 potevano contare solo sulla riduzione da 90 a 30 crediti.

45

CREDITI

Dimezzato l'onere per chi ha figli piccoli

Il nuovo regolamento della formazione continua per i commercialisti dimezza l'obbligo formativo da assolvere nel triennio per i professionisti (sia madri che padri) con figli fino a sei anni di età. I crediti necessari passano da 90 a 45. Entrambi i genitori possono godersene, ma la riduzione resta di 45 crediti totali.

1

ANNO

Per gli avvocati stop agli obblighi triennali

Anche nel 2026, come accade dalla pandemia, il Consiglio nazionale forense ha deciso di bloccare i trienni formativi e di richiedere agli avvocati soltanto l'assolvimento della formazione su base annuale: serviranno 15 crediti, di cui almeno tre nelle materie deontologiche. Tutti i crediti potranno essere acquisiti mediante corsi online.

4

ORE

Durata dei corsi per periti industriali

Le linee guida sulla formazione continua del Consiglio nazionale periti industriali per il 2026 richiedono che i corsi abbiano una durata minima di quattro ore in presenza e due a distanza. Mentre per i convegni e i seminari ne serviranno minimo tre in presenza e due a distanza.

ADOBESTOCK



Le materie.

Corsi sulle pari opportunità



Terzo settore, test di commercialità con un calcolo cumulativo

Le parole del non profit

La bozza di circolare delle Entrate sulla disciplina fiscale dal 2026

Consentito l'esame unitario delle attività di interesse generale

Marina Garone

Gabriele Sepio

A regime dal 2026 la nuova fiscalità degli enti del Terzo settore. In vista dell'operatività delle nuove disposizioni, l'agenzia delle Entrate ha posto in consultazione pubblica fino al 23 gennaio la bozza di circolare che commenta il nuovo quadro fiscale delineato dal Codice del Terzo settore (Cts).

La circolare, molto attesa da operatori e professionisti, tocca punti fondamentali nel nuovo assetto tributario degli enti del Terzo settore intervenendo sui nuovi regimi di tassazione ai fini delle imposte dirette, sull'armonizzazione della disciplina Iva e sul riordino del quadro previgente, con le conseguenti abrogazioni e disapplicazioni delle disposizioni finora applicabili.

Un ruolo centrale assumono i chiarimenti forniti in relazione all'articolo 79 del Codice che definisce i criteri di qualificazione fiscale in termini di commercialità/non commercialità delle attività di interesse generale (commi 2 e 2-bis) e, per riflesso, dell'ente nel suo complesso (comma 5). In tale ambito, un chiarimento particolarmente atteso riguarda l'inquadramento dei contributi pubblici.

La circolare precisa che nel test di commercialità delle attività di interesse generale (commi 2 e 2-bis) devono essere considerate tutte le entrate sinallagmatiche, ivi inclusi gli apporti della Pa per lo svolgimento

di attività in contrattualizzazione, convenzione o accreditamento.

L'attività di interesse generale si considererà non commerciale se svolta a fronte di corrispettivi inferiori ai "costi effettivi", con mantenimento della non commercialità anche in presenza di un margine positivo contenuto entro il 6% dei costi, purché lo scostamento non si protragga per più di tre periodi di imposta consecutivi.

Particolarmente interessante l'approccio della circolare con riferimento all'individuazione dei "costi effettivi". In tal caso è confermato un approccio di costo "pieno" che tiene conto di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti, con possibilità di imputazione dei costi promiscui non solo secondo un criterio di proporzionalità ai ricavi (in analogia con l'articolo 144 del Tuir), ma anche secondo criteri alternativi, fondati sul peso dei costi diretti delle singole attività.

Altro aspetto su cui si sofferma il documento riguarda la determinazione della natura commerciale o meno dell'ente del Terzo settore nel suo complesso (articolo 79, comma 5). Si tratta di una verifica basata sul criterio di prevalenza alla stregua di quanto già previsto dal Tuir ma con qualche differenza che tiene conto delle caratteristiche tipiche dell'ente del terzo settore. Quest'ultimo, dunque, si considererà non commerciale in caso di prevalenza di attività svolte con modalità non commerciale. A tal fine, andranno computati tra le entrate non commerciali esclusivamente i contributi pubblici privi di natura corrispettiva, assimilabili a sovvenzioni o liberalità, e quelli destinati allo svolgimento di attività di interesse generale non commerciali (comma 5-bis). Tra le attività non commerciali la circolare opportunamente include anche i proventi figurativi calcolati in base al valore normale delle

attività svolte con modalità non commerciale (pensiamo alle attività svolte gratuitamente o dietro corrispettivi di importo simbolico)

Solo qualora l'ETS risulti non commerciale, in continuità con l'attuale art. 143 del TUIR, troverà applicazione il regime che esclude da imposizione anche i contributi pubblici di natura corrispettiva (art. 79 comma 4 CTS), purché destinati allo svolgimento dell'attività di interesse generale.

La Circolare fornisce inoltre indicazioni operative sulle modalità di effettuazione del test sulla natura commerciale/non commerciale delle attività di interesse generale qualora l'ente si ritrovi a svolgerne più di una tra quelle elencate all'art. 5 del codice del terzo settore. In tal caso l'Agenzia adotta un condivisibile approccio unitario ammettendo la possibilità di effettuare un computo ai fini del test di commercialità/non commercialità che tenga conto complessivamente delle entrate e delle uscite derivanti da tutte le attività di interesse generale svolte. Tale opzione scatta qualora queste ultime presentino profili di omogeneità, desumibili, ad esempio, da risorse comuni e costi promiscui, o da un collegamento funzionale. Solo in assenza di qualsivoglia collegamento oggettivo il test dovrà essere effettuato in modo analitico per ciascuna attività.

In un'ottica di semplificazione, agli enti del Terzo settore con entrate non superiori a 300mila euro è in ogni caso consentita una valutazione unitaria delle attività di interesse generale ai fini del test.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Contributi pubblici di natura corrispettiva esclusi da imposizione per gli Ets non commerciali

Il quadro fiscale

1

IL TEST

Doppio esame per la commercialità

Articolo 79, commi 2 e 2 bis. Le attività di interesse generale si considerano non commerciali se svolte a titolo gratuito o a fronte di corrispettivi che non superano i costi effettivi e mantengono la non commercialità anche in caso di margine positivo entro il 6% dei costi, purché lo scostamento non si protragga per più di tre esercizi consecutivi. Articolo 79, commi 5 e 5-bis. L'ente del Terzo settore è ente commerciale quando i ricavi da attività di interesse generale commerciali e attività diverse superano le entrate di natura non commerciale

2

IL FORFETTARIO

Il regime per i piccoli enti

Articolo 80. Il reddito d'impresa degli enti non commerciali è determinato applicando ai ricavi - ex articolo 5 e 6 del Codice del Terzo settore - coefficienti di redditività a scaglioni (7-17% per prestazioni di servizi; 5-14% per le altre attività). Articolo 86. Regime forfettario per organizzazioni di volontariato e per associazioni di promozione sociale con ricavi commerciali non superiori a 85mila euro: reddito imponibile determinato applicando ai ricavi da attività commerciali coefficienti di redditività (1% Odv; 3% Aps); franchigia Iva e obblighi semplificati

3

GLI ARTICOLI 85 E 85

Attività decommercializzate

Articolo 84. Regime di decommercializzazione per specifiche attività svolte da organizzazioni di volontariato (ad esempio, cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari); esenzione Ires per i redditi immobiliari (quest'ultima già operativa) Articolo 85. Regime fiscale per le associazioni di promozione sociale e per le società di mutuo soccorso: decommercializzazione per specifiche attività (come i corrispettivi specifici ricevuti da associati o iscritti). Esenzione Ires per i redditi immobiliari della associazioni di promozione sociale (quest'ultima già operativa)

4

L'IVA

Le novità del Dlgs 186/2025

L'articolo 6 proroga al 31 dicembre 2035 l'esclusione Iva per gli enti associativi L'articolo 3 allinea le esenzioni alla direttiva Ue (articolo 10, comma 1, n. 12) 19), 20) e 27-ter del Dpr 633/1972). L'esenzione Iva prevista per le Onlus vale per gli enti del Terzo settore, escluse le imprese sociali nelle forme del libro V, del Titolo V, del Codice civile Con l'articolo 3 esenzione Iva per le prestazioni di trasporto di malati e feriti svolte da enti del Terzo settore Iva al 5% per prestazioni sanitarie, sociosanitarie, assistenziali ed educative per le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329

BOCCIATA LA LEGGE DELLA TOSCANA

Regioni, professioni off limits

DI MICHELE DAMIANI

Al legislatore regionale non è consentito istituire e disciplinare nuove figure professionali: si tratta di un limite di ordine generale che le regioni non possono in alcun modo superare. A ribadirlo è la Corte costituzionale con la sentenza n. 196 del 2025, depositata ieri, che ha esaminato diverse questioni di legittimità costituzionale relative a più disposizioni contenute nei Titoli VI e VII della legge regionale della Toscana n. 61 del 2024, riguardanti alcune figure riconducibili alle professioni turistiche, tra cui i maestri di sci.

La Corte ha accolto, in primo luogo, la questione concernente l'articolo 76, comma 4, che impone al direttore tecnico dell'agenzia di viaggio di svolgere la propria attività con carattere di continuità ed esclusività per una sola agenzia. Secondo i giudici, tale previsione non incide soltanto sulla posizione dei singoli direttori tecnici, ma produce effetti anche sulla concorrenza tra le agenzie di viaggio, riducendo la possibilità di avvalersi di un numero più ampio di professionisti. Ne deriva, pertanto, la violazione dell'articolo 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione.

Quanto alle disposizioni dirette a istituire e disciplinare le professioni dell'accompagnatore turistico e della guida ambientale, la Corte ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di professioni. La sentenza ribadisce che, «come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza costituzionale, al legislatore regionale è precluso istituire e disciplinare nuove figure professionali; costituendo, tale preclusione, un limite di ordine generale che non può mai essere travalicato dalle regioni».

Infine, con riferimento alle figure del maestro di sci e della guida alpina, la Corte ha censurato buona parte dell'impianto normativo regionale, dichiarandone l'illegittimità costituzionale e riaffermando la competenza dello stato e il suo pieno controllo in queste materie. Ad esempio, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 117, il quale, nel prevedere che l'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale, ha invaso la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale.

— © Riproduzione riservata — ■

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329-IT001Q



MOTIVI TECNICI

In appello si può contestare la Ctu

Ferrara a pag. IV

La Cassazione dice sì alle contestazioni di tipo tecnico

Ctu? E' confutabile

In appello si può produrre perizia

DI DARIO FERRARA

Nel giudizio di appello si può produrre una perizia di parte per confutare sotto il profilo tecnico le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado: è esclusa, infatti, la violazione del divieto di domande nuove in appello e dunque il giudice deve tenerne conto ai fini della decisione. Anche in secondo grado si possono formulare rilievi critici alla Ctu, se restano nell'alveo delle argomentazioni difensive di cui all'articolo 195, comma 3, Cpc e non implicano la produzione di nuovi mezzi istruttori. Così la Cassazione civile, sez. terza, nell'ordinanza n. 30996 del 26/11/2025. È accolto il ricorso proposto dal motociclista travolto dall'auto che ha invaso la corsia opposta. E ciò benché sia stata depositata una proposta di definizione accelerata del giudizio ex articolo 380-bis

Cpc nel senso dell'infondatezza. Sbaglia la Corte d'appello a respingere il gravame del danneggiato che contestava il grado d'invalidità permanente quantificato in primo grado dal Ctu nella misura del 32 per cento. E ciò sul rilievo che la produzione



di una perizia di parte redatta dopo la sentenza del Tribunale sarebbe inammissibile per violazione del divieto di domande nuove in appello di cui all'articolo 345 Cpc. Né coglie nel segno la proposta di definizione accelerata del giudizio secondo cui il ri-

corso per cassazione sarebbe stato fondato soltanto se il documento non valutato risulterebbe in grado di modificare l'esito della lite. Trova invece ingresso la censura secondo cui i rilievi tecnici alla Ctu si possono formulare oltre le scansioni contemplate dall'articolo 195 Cpc, dunque anche nella comparsa conclusionale oltre che in appello. L'errore del giudice del gravame, dunque, sta nel sottrarsi all'esame dei rilievi mossi alla Ctu dal consulente dell'appellante: impedire l'ingresso nel giudizio delle osservazioni tecniche contenute nella perizia di parte viola il principio del contraddittorio che è presidiato da norme costituzionali e sovranazionali: non è quindi necessario, come sosteneva invece la proposta di definizione, dedurre che l'attività processuale conculcata in modo illegittimo sarebbe stata decisiva ai fini della sentenza.

— © Riproduzione riservata —





I CONTROLLI

Verifiche sui documenti e sui tax credit ceduti

Silvio Rivetti — a pag. 3

I controlli in arrivo dai documenti alle verifiche sui tax credit ceduti

Accertamenti

Vigilanza del Fisco anche su professionisti, fornitori e cessionari dei crediti

Silvio Rivetti

La manovra di Bilancio 2026, nel confermare in sostanza il quadro dei bonus edilizi previgente, non incide sulla disciplina dei controlli fiscali, che restano immutati. Le contestazioni erariali sono fatte valere in ogni caso nei confronti dei contribuenti che hanno sostenuto le spese edilizie e possono riguardare il recupero sia delle detrazioni non spettanti in dichiarazione, sia dei crediti fiscali generati con le opzioni di cessione e sconto in fattura, dei quali l'amministrazione finanziaria contesta l'inesistenza o la non spettanza.

Tra i vari tipi di controllo, restano innanzitutto applicabili quelli automatizzati e di liquidazione sulle dichiarazioni, nonché quelli formali riguardanti la completezza e correttezza dell'impianto documentale a supporto dei benefici fruiti, in base agli articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973: controlli di competenza degli uffici territoriali delle Entrate, che si svolgono in un arco temporale relativamente breve (uno o due anni dalla dichiarazione) e che possono sfociare in cartelle di pagamento (nel

caso impugnabili) da notificare entro il termine rispettivamente del 31 dicembre del terzo o del quarto anno da quello di presentazione del modello dichiarativo.

Check sui presupposti

È opportuno evidenziare poi le attività di controllo sostanziale sull'esistenza dei presupposti che danno diritto ai bonus, che gli uffici delle Entrate devono svolgere entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (cioè entro sei anni dall'anno d'imposta in cui sono state sostenute le spese), ex articolo 43 del Dpr 600/1973.

Considerando i numeri delle operazioni edilizie negli anni passati e la complessità della materia, nonché il fatto che l'anno d'imposta 2020 – quello del varo del superbonus e dei meccanismi di cessione e sconto – potrà essere oggetto di verifiche fino al termine del 2026, è verosimile che i controlli sostanziali saranno potenziati, essendo esperibili ad ampio

raggio, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti: non solo i contribuenti (che rispondono, come detto, in ogni caso), ma anche i professionisti, o i cessionari dei crediti e i fornitori che hanno concesso lo sconto (i quali possono rispondere in solido nel debito d'imposta dei contribuenti, in caso di loro concorso nelle violazioni con dolo o colpa grave, ex articolo 121, comma 6, del Dl 34/2020).

Recupero dei crediti

Quanto al recupero a tassazione dei crediti d'imposta, è da sottolineare in particolare l'incisiva operatività dello strumento dell'atto di recupero crediti, oggi disciplinato dall'articolo 38-bis del Dpr 600/1973. È un atto impositivo che può essere notificato fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello della violazione, ove sia contestata la compensazione di crediti inesistenti (ossia carenti dei presupposti oggettivi o soggettivi), anche generati per effetto di operazioni fraudolente; e che permette di irrogare sanzioni estremamente gravose, pari al 100% dell'importo dei crediti stessi.

È bene cautelarsi conservando ordinatamente la documentazione rilevante, anche oltre il termine di dieci anni previsto dall'articolo 8 dello Statuto del contribuente: in passato, infatti, le Sezioni unite di Cassazione (sentenza 8500/2021) hanno riconosciuto il potere del Fisco di controllare qualunque annualità d'imposta in cui si fruisca di una tranche di detrazione, senza necessariamente iniziare dalla prima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Meglio conservare i giustificativi anche oltre il termine di dieci anni previsto dallo Statuto del contribuente



LO SPECIALE

Terzo settore, i video sulle novità fiscali



NT+FISCO
Lo speciale
sul Terzo settore
ntplusfisco
.ilsole24ore.com

Il nuovo quadro sul Terzo settore, allineato alla giurisprudenza europea, introduce criteri innovativi basati sul valore sociale generato e include misure di raccordo fondamentali, come la sterilizzazione degli effetti del cambio di qualifica fiscale, l'armonizzazione dell'Iva e la semplificazione degli adempimenti per Odv e Aps. Nello speciale di NT+ Fisco una selezione degli articoli pubblicati e i video con Maria Carla De Cesari e Gabriele Sepio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



Polizze catastrofali

Scatta l'obbligo di assicurarsi anche per le Pmi

Pagina 11

Assicurazioni. Anche per le Pmi scatta l'obbligo di polizza per le calamità

Per turismo, pesca, bar e ristoranti nuovo rinvio al 31 marzo 2026

Federica Pezzatti

Il momento è arrivato. Il 31 dicembre 2025 scatta l'obbligo di sottoscrivere una polizza contro le catastrofi naturali anche per le piccole e micro imprese.

L'adempimento era stato introdotto con la Finanziaria del 2024 con scadenza 31 dicembre di quell'anno, ma una serie di proroghe avevano di volta in volta fatto slittare il termine arrivando a fissare date differenziate in base alle dimensioni: per le grandi imprese al primo giugno 2025, per le medie imprese al primo ottobre e per le aziende più piccole a fine 2025.

Tre mesi in più per turismo e bar

Un ulteriore slittamento è stato previsto per alcune Pmi, nel dettaglio per gli esercenti la somministrazione di alimenti e bevande e le imprese appartenenti al settore della ricettività turistica e attività operanti nei comparti della pesca e dell'acquacultura. Anche in questo caso non è mancata la suspense: la precedente versione del decreto legge Milleproroghe, varato dal Cdm l'11 dicembre 2025 aveva infatti previsto l'allungamento dei termini per queste categorie addirittura di un anno (al 31 dicembre 2026). Nell'ultima versione del provvedimento, invece, la proroga viene stabi-

lita entro e non oltre il termine del 31 marzo 2026.

Coperture e esclusioni

In questi mesi il settore assicurativo si è preparato con soluzioni ad hoc che devono proteggere in base al nuovo obbligo da alluvione, esondazione, inondazione, sisma e frana. Tuttavia da quanto emerso, non c'è stata la corsa auspicata a sottoscrivere i contratti. Sono stati realizzati anche molti accordi tra associazioni di categoria delle Pmi.

Ma come funziona l'obbligo e chi è tenuto a rispettarlo? Come anche chiarito dalla relazione illustrativa del DM n. 18/2025 attuativo della legge 213/2023, sono tenute a stipulare la polizza "tutte le imprese per cui è normativamente prevista l'iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo

il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigenti" (ad eccezione delle imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c.). Parliamo quindi praticamente di tutte le attività (parrucchieri, estetisti, commercianti, artigiani e persino i giostrai e i titolari di B&B se iscritti al registro delle imprese). Quali beni copre la polizza obbligatoria? Secondo quanto previsto dal decreto, la polizza copre: i terreni; i fabbricati; gli impianti; i macchinari; le attrezzature industriali e commerciali ma non le merci.

Inoltre la polizza copre esclusivamente i danni materiali e diretti al fabbricato e al contenuto, mentre non sono coperti i danni indiretti (ad esempio, la cosiddetta business interruption, ossia il periodo di fermo necessario a ripristinare l'attività, ma

anche i danni ambientali). Sono escluse anche le spese di demolizione e sgombero e le merci in magazzino.

Il costo approssimativo della copertura obbligatoria varia da zona a zona e da attività ad attività. Risulta quindi difficile fare stime precise anche se il Presidente dell'Ania, Giovanni Liverani, ha spiegato che per le Pmi, secondo le rilevazioni disponibili, il prezzo (ossia il premio da versare ogni anno) varia da 100 a 250 euro.

Nel tempo sono stati chiariti anche dei dubbi sugli edifici e i beni da assicurare. Se non si è proprietari dei fabbricati, impianti o attrezzature che sono stati concessi in locazione, si è comunque tenuti ad assicurarli, a meno che il bene non risulti già assicurato dal proprietario.

Cosa accade a chi non stipula

Ma cosa accade a chi non sottoscrive la polizza? Le imprese inadempienti non hanno accesso ad alcune agevolazioni pubbliche specificate dal Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 18 giugno 2025. In particolare (per riassumere) si dovrà rinunciare a contratti di sviluppo, interventi di riqualificazione di aree di crisi industriale, fondo per la salvaguardia dell'occupazione e la prosecuzione dell'attività e altre agevolazioni pubbliche. Lo stesso Decreto specifica che il rispetto dell'obbligo deve sussistere e deve essere verificato in occasione dell'erogazione delle agevolazioni concesse a partire dalla data dell'obbligatorietà. In assenza di sanzioni e di incentivi fiscali resta da vedere quale sarà la reale diffusione di queste utili polizze che, seppure perfettibili, rappresentano un primo passo nella giusta direzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Maltempo. Il clima e gli altri fenomeni naturali causano ogni anno ingenti perdite alle attività economiche

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329